

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, TESTA ANTONIO, FERRARI MARTE, ZAVETTIERI,
BARBALACE, DIGLIO, DE CARLI, BORGOGLIO, FIANDROTTI**

Presentata il 28 luglio 1987

Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha dettato, come è noto, norme per la collocazione del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse. Tale personale è stato distribuito tra servizio sanitario nazionale (USL), amministrazioni dello Stato (in prevalenza Ministero della sanità), regioni, INPS e altri enti (INAIL, ENIT, CONI, ICE, ecc.).

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ha stabilito agli articoli 74, 75 e 76 la disciplina relativa al trattamento di quiescenza del personale trasferito al servizio sanitario nazionale prevedendo, insieme al princi-

pio generale della « naturale » iscrizione di tale personale per il trattamento pensionistico, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza, anche la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

L'intento del legislatore è stato evidentemente quello di consentire a dipendenti con una posizione assicurativa obbligatoria già costituita presso l'INPS e titolari, in base agli ordinamenti degli enti di provenienza, di un fondo integrativo de-

rivante da fondi di previdenza aziendali alimentati dai contributi dei dipendenti stessi, di conservare, esercitando appunto una opzione, tale posizione nel presupposto che, in caso contrario, potesse derivare in rapporto alle situazioni soggettive, un danno per gli interessati.

A tal fine è stata costituita presso l'INPS (articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) una gestione speciale con personale già addetto alla gestione dei fondi in questione presso gli enti di provenienza.

Il legislatore, prevedendo, nel citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la possibilità di esercizio della suddetta facoltà di opzione da parte del personale transitato alle USL e del personale transitato ai ministeri, ha tuttavia ommesso di estendere la medesima facoltà anche al personale assegnato alle regioni e ad enti pubblici (ICE, ENIT, CONI, ecc.); il caso non riguarda evidentemente il personale trasferito all'INPS che ha conservato in tutto e per tutto, compresa quindi la possibilità del fondo integrativo, la posizione previdenziale posseduta.

L'omissione è chiaramente fortuita, essendo del tutto illogico che dei dipendenti provenienti da una medesima area di pubblico impiego, con una medesima disciplina previdenziale e tutti destinati ad amministrazioni diverse (ad esempio USL e regioni, ecc.) ma dotate della medesima disciplina pensionistica (CPDEL), ad alcuni sia consentita l'opzione e ad altri no.

Basta considerare, al riguardo, che la legge n. 833 (articolo 67) ha accomunato nella stessa disciplina, agli effetti dell'attuazione dei processi di mobilità tutto il personale interessato stabilendo, ovviamente, un principio di *par condicio* ed evitando così qualsiasi tipo di discriminazione tra i singoli contingenti come risulta anche dall'applicabilità nei confronti della totalità del personale interes-

sato delle medesime tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Semmai, sotto un profilo sistematico ha previsto due aree: quella del personale con una destinazione ben definita in base ai commi dal primo al sesto (USL, INPS, INAIL, regioni altri enti) e quella del personale « residuale » per il quale era stata prevista l'assegnazione ai ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio.

Ma anche per questo personale l'opzione è consentita.

Del resto il giusto principio cui si è ispirato il legislatore, di salvaguardare nei limiti del possibile le migliori posizioni individuali già acquisite trova riscontri anche in precedenti provvedimenti legislativi laddove ad esempio la legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificata dalla legge 1° agosto 1977, n. 653, concernente lo scioglimento dell'ONMI ha previsto all'articolo 8 per il personale dell'ente disciolto « quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita ».

Il motivo dell'omissione in argomento è quindi verosimilmente da attribuire allo strumento lessicale usato per identificare il personale di cui trattasi: quello del riferimento espresso.

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, concernente appunto la facoltà di opzione, si è riferito « al personale contemplato nell'articolo 74, secondo comma » (personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali) nonché ai « dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 », « residuale » assegnato ad amministrazioni statali).

Atteso quanto sopra illustrato è stata predisposta la presente proposta di legge con la quale si intende colmare un vuoto legislativo e porre così rimedio ad una situazione di evidente discriminazione — e quindi d'iniquità — nei riguardi di una

parte del personale proveniente dagli enti e gestioni soppresse in relazione all'attuazione della riforma sanitaria.

Il perdurare di tale lacuna normativa sta infatti causando in alcune regioni quali il Lazio e il Veneto casi di mancata erogazione dei trattamenti pensionistici

per divergenze interpretative tra INPS, regioni e CPDEL.

Si rende pertanto necessario affrontare in via di urgenza questo problema anticipandone la soluzione con una rapida approvazione, eventualmente in Commissione in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comunque collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali, in virtù dei processi di mobilità previsti dagli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale che alla data medesima non risulti ancora inquadrato nelle amministrazioni di destinazione, la facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli.